


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Europa
Ufficio Fondo Sociale Europeo

Via Gilli, 4 – I 38121 Trento

T +39 0461 495322

F +39 0461 491201

pec serv.europa@pec.provincia.tn.it

@ serv.europa@provincia.tn.it

web fse.provincia.tn.it

Spettabili
 SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI
 CURA ED EDUCAZIONE ACQUISIBILI
 MEDIANTE LO STRUMENTO BUONI DI
 SERVIZIO

LORO SEDI

07 GIU, 2018

Trento,

 Prot. n. S139/2018/ *0335077 / 22-218-83* /MB

Oggetto: Servizi di cura, educazione e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, come previsto con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2017 n. 2147 e s.m..
Disposizioni di Gestione per il triennio 2018-2020.

In riferimento all'erogazione dei servizi in oggetto, con la presente si richiamano le principali disposizioni di gestione e rendicontazione relative allo Strumento Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. Si precisa inoltre che per quanto riguarda qualsiasi ulteriore delucidazione o aspetto gestionale non ricompresi nella presente nota, è necessario attenersi a quanto indicato nelle modalità approvate con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2017 n. 2147 come da ultimo modificata con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 2 marzo 2018 n. 322.

Premessa

I Buoni di Servizio, in quanto strumento volto alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare, oppure tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro e tempi di cura familiare, coprono una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia di minori realizzati durante:

- 1) il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi:
 - assenza dal lavoro per visite mediche;
 - percorsi di riabilitazione post infortunio;
 - periodi di riabilitazione in day hospital;
 - ricoveri ospedalieri o in centri di cura;



- assenze per malattie;
 - congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
 - permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- 2) durante il periodo di presenza in aula/stage/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato, in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

L'ammontare del contributo a carico del Buono di Servizio per i servizi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato sulla base del "Progetto di Erogazione del Servizio (P.E.S.)", redatto per ciascun minore e ciascun servizio di interesse dal richiedente unitamente al Soggetto Erogatore scelto, contenente la tipologia del servizio e i relativi orari e costi, comprendenti la quota di contributo pubblico richiesto a carico del Buono di Servizio e la quota restante a carico del richiedente. Il Buono di Servizio può essere utilizzato esclusivamente a parziale copertura dei costi del servizio indicati nel P.E.S.

L'assegnazione telematica dei Buoni ai richiedenti avviene in base a **graduatorie periodiche mensili**, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione.

Destinatari dei Buoni di Servizio

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura e di lavoro le lavoratrici oppure, nel caso di nuclei monoparentali, i lavoratori:

- con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- in fase di inizio o ripresa, di un'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o di un'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa).

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura e di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro:

- le lavoratrici oppure, nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
- le disoccupate oppure, nel caso di nuclei monoparentali, i disoccupati inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

I destinatari di cui sopra devono possedere altresì i seguenti requisiti:

- 1) residenti in un Comune della provincia di Trento ovvero domiciliate in Comune della provincia di Trento per l'attività lavorativa;
- 2) con la presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni oppure fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza; in



- 3) in condizione economica al di sotto della soglia limite, stabilite sulla base dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) per Buoni di Servizio (per i servizi di conciliazione richiesti per minori in affido, l'affidatario richiedente può anche non presentare il calcolo dell'indicatore I.C.E.F., in questo caso sarà riconosciuto un valore nominale massimo del Buono di Servizio pari a 900 Euro).
- 4) che si attengano a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.
- 5) che non beneficino di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

Inoltre:

- qualora il nucleo familiare della lavoratrice richiedente sia biparentale, ossia risulti presente nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno uno dei minori per cui si richiede il Buono di Servizio, costui deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione;
- per i servizi di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) i bambini fruitori dei servizi devono essere residenti in un comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione a titolo oneroso per il Comune. In caso contrario, è possibile richiedere il Buono di Servizio solo qualora il bambino non frequenti tali nidi d'infanzia in quanto:
 - è collocato nella/e graduatoria/e per la frequenza del/i nido/i d'infanzia in attesa dell'assegnazione del posto oppure non si è potuto presentare istanza per chiusura dei termini previsti nei regolamenti Comunali
 - si avvale dell'utilizzo dei Buoni di Servizio fino alla chiusura dell'anno educativo in corso (fino al 31 agosto) per motivi di continuità educativa,
 - gli orari del/i nido/i d'infanzia non sono conciliabili con gli orari del lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente,
 - per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- le/i lavoratrici/ori non residenti in provincia di Trento devono essere occupate/i o in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con lavoro in una sede/unità operativa ubicata in un comune della provincia di Trento;
- le/i disoccupate/i devono essere iscritte/i ad un centro per l'impiego della provincia di Trento.

I requisiti d'accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di Buono di Servizio, fatto salvo l'ottemperare a quanto disposto dal D.L. 7/06/2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. e alla deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 916 che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell'erogazione del servizio, ivi compresa l'erogazione di servizi conciliativi erogabili mediante lo strumento Buoni di Servizio Aziendali.

Nell'arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:

- cinque buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;
- tre buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o



con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni. È possibile presentare un'unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.

Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di Servizio.

Il Buono di Servizio può essere utilizzato solo per i servizi usufruiti dopo l'approvazione della graduatoria mensile di assegnazione in quanto non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

E' fatto obbligo al/la richiedente di segnalare tempestivamente alla competente struttura Provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione intervenuta, dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell'attribuzione del Buono di Servizio, relativamente alla propria condizione occupazionale, al monte ore settimanale di lavoro/formazione e alla dichiarazione I.C.E.F. pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Tariffari dei servizi erogati

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di depositare annualmente le tariffe di erogazione dei servizi erogati, le stesse dovranno rimanere in vigore dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello Strumento Buoni di Servizio, fatta salva una quota pari a:

- 25,00 euro fino a 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento;
- 50,00 euro oltre le 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento.

La trasmissione del tariffario (uno per ciascun servizio erogato e per ciascuna sede di erogazione) deve avvenire tramite caricamento dello stesso in formato pdf dalla propria Area riservata sul portale provinciale www.fse.provincia.tn.it – Area Organismi pubblici e privati nella sezione dedicata.

Il tariffario dovrà riportare: denominazione Soggetto Erogatore, etichetta con loghi obbligatori, il costo orario del servizio, la sede di erogazione del servizio, tipologia e denominazione del servizio, eventuali costi amministrativi applicati ed eventuale scontistica.

Il Soggetto Erogatore potrà procedere al rilascio dei Progetti di Erogazione del Servizio alle famiglie interessate solo a fronte della validazione del tariffario di riferimento, trasmesso via web, da parte della Struttura competente.

Compilazione del Progetto di Erogazione del Servizio

Ai richiedenti in possesso dei requisiti sopra descritti il Soggetto Erogatore è tenuto a rilasciare in originale, debitamente compilato, firmato e timbrato, un preventivo di utilizzo del Buono di Servizio denominato Progetto di Erogazione del Servizio (P.E.S.) per ciascun minore fruitore e per ciascun servizio erogato. Il P.E.S. deve essere redatto conformemente all'apposito fac-simile messo a disposizione dall'Amministrazione e deve riportare il tariffario applicato, i dati relativi al servizio richiesto, i dati relativi ai servizi ascrivibili allo strumento Buoni di Servizio, la quota di compartecipazione a carico del/la richiedente e gli eventuali costi amministrativi applicati.

Il costo del servizio è dato dalla somma della compartecipazione pubblica più la compartecipazione privata come di seguito specificato.

**Quota di compartecipazione pubblica (massimali riconosciuti a rimborso)**

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per l'erogazione dei servizi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 4,50 (quattro e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 3,00 (tre) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Gli importi per i servizi resi a favore di soggetti portatori di disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in Euro 15,00 per ogni ora di servizio erogato.

Quota di compartecipazione privata

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 20% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 15% o 20% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale).

Nella quantificazione delle ore di servizio da ascrivere allo strumento Buoni di Servizio si dovrà tener conto, nel periodo richiesto, dell'impegno lavorativo del genitore richiedente del/dei minore/minori.

All'utente non possono essere richiesti corrispettivi in denaro per redigere i Progetti, in quanto la loro compilazione è un adempimento contrattuale dell'Ente Erogatore. L'Ente Erogatore ha la facoltà di richiedere all/la richiedente l'intera quota del servizio **a carico della famiglia**, più un'eventuale anticipazione sul valore del Buono di Servizio richiesto pari al massimo al 40% dell'importo.

I Soggetti Erogatori sono obbligati a fornire i servizi a qualsiasi possessore di Buono di Servizio con cui abbiano sottoscritto il "Progetto di Erogazione del Servizio", senza preclusione alcuna, pena quanto indicato al punto 21 delle "MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO TRIENNIO 2018-2020" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 14 dicembre 2017, n. 2147 e s.m. e dalla presente nota.

Il Soggetto Erogatore potrà erogare servizi esclusivamente per la fascia di età per il quale è accreditato.

In particolare:

- A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia).
 - A1) Servizi di assistenza materna (baby sitter) in favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi (così come definiti alla lettera b bis comma 2 dell'art. 9 della legge



provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*") purché il richiedente rientri nelle Caratteristiche Generali definite nel paragrafo 4 delle "*MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO TRIENNIO 2018-2020*";

- A2) Servizi di cura e di custodia in favore di minori resi presso Asili Nido Aziendali, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714;
- B) Servizi di cura e custodia a favore di minori con età tre – sei anni;
- C) Servizi di cura e custodia a favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza.

L'inserimento dei minori nelle fasce d'età definite nello strumento Buoni di Servizio è variabile in funzione delle condizioni stabilite dalla Legge 4/2002 "*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*" e relativi regolamenti d'attuazione e in più casi sovrapponibili in relazione all'età del/i minore/i stesso/i e alle scelte fatte dai genitori.

Avvio del Servizio

Il Soggetto Erogatore può avviare l'erogazione del servizio solo dopo:

- a) formale accreditamento da parte dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. In mancanza dell'atto di accreditamento o per servizi erogati prima dell'assunzione di tale atto nessun servizio sarà riconosciuto;
- b) collegamento telematico del Registro presenze al Buono di Servizio; detto registro deve essere ritirato dal soggetto assegnatario del Buono di Servizio presso la Struttura Ad Personam e provvedere alla consegna dello stesso al Soggetto Erogatore prescelto. Il ritiro di detto registro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore o da parte di altro soggetto delegato dal richiedente;
- c) comunicazione di "*Inizio Attività*" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione, riportando tempi e modalità del servizio;
- d) aver assicurato l'utenza beneficiaria dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà cura dell'Ente Erogatore stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile operatori) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto Erogatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. Le assicurazioni qui previste dovranno essere estese a tutti gli utenti beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientri nello Strumento Buoni di Servizio;
- e) dopo aver verificato per i minori in età 0-6 anni, l'ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 7/06/2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. e dalla deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 916.



Il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere, al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio, **un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso**. Il Soggetto Erogatore **dovrà restituire tale anticipazione** - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario/a del Buono di Servizio - **entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del Verbale di verifica rendicontativa)**.

Registro delle Presenze

Per ogni minore fruitore di servizi finanziati mediante il Buono di Servizio il Soggetto Erogatore dovrà tenere uno o più registri delle presenze, in funzione della durata del servizio erogato, fornito/i dall'Amministrazione Provinciale (vidimato/i e numerato/i), che dovrà contenere:

- nella parte esterna la denominazione del Soggetto Erogatore, il cognome e nome dell'intestatario del Buono di Servizio, il codice del Buono di Servizio, la tipologia di servizio (colonia diurna, colonia residenziale, asilo nido/tagesmutter, anticipo/posticipo, attività culturali/sport, servizio baby sitter, altro) e il nome e cognome del minore fruitore del servizio;
- nella parte interna, per ciascuna giornata di fruizione del servizio, la data, l'orario di presenza, il numero delle ore giornaliere e settimanali, le firme per avvenuta prestazione dell'operatore dell'Ente e dell'accompagnatore del minore, eventuali note;

Prima dell'inizio del servizio, l'Ente erogatore dovrà altresì provvedere al collegamento telematico del Buono di Servizio al/i registro/i presenze del/i minore/i fruitore/i. Tutti i registri utilizzati nel corso dell'erogazione del servizio dovranno essere agganciati telematicamente.

In caso di deterioramento del Registro presenze, lo stesso dovrà essere riconsegnato alla Struttura Multifunzionale Ad Personam. In caso di smarrimento del Registro presenze, andrà sporta regolare denuncia alle Autorità competenti e la stessa dovrà essere trasmessa alla Struttura Multifunzionale Ad Personam.

Durante la fruizione del servizio il Soggetto Erogatore è tenuto alla costante e tempestiva compilazione del Registro Presenze, con l'indicazione giornaliera di data e ora di inizio e fine del servizio, del monte ore giornaliero e dei fruitori. Il/la titolare del Buono o l'altro genitore del minore fruitore del servizio, o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono (di cui a Registro dovrà essere inserito nome e cognome nella sezione "Note" e il Soggetto erogatore dovrà conservare Delega) è tenuto/a a **firmare giornalmente** il Registro Presenze che attesti l'avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore.

Qualora il soggetto delegato sia un operatore/collaboratore del Soggetto Erogatore, è fatto obbligo di allegare copia della delega stessa. L'eventuale soggetto delegato non potrà comunque essere il medesimo che eroga i servizi di cura, educazione e custodia.

Qualora il/la titolare del Buono non adempia a tale obbligo, l'intero costo del servizio erogato è a suo completo carico. Analogo obbligo è in capo all'Ente Erogatore.

Nel caso di servizi residenziali il/la titolare firmerà il Registro Presenze il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, delegherà uno degli accompagnatori/educatori individuati congiuntamente con l'Ente Erogatore.

Il registro delle Presenze dovrà essere consegnato esclusivamente alla Struttura Multifunzionale di Servizi di Trento - Via Pranzelores, 69 - al termine del servizio erogato.

Il Soggetto Erogatore dovrà avere particolare cura nella compilazione del registro delle presenze, rispettando la corretta cronologia, eventuali correzioni (ora d'inizio, ora di termine, data ecc....) dovranno essere rese evidenti - senza ricorrere a cancellazioni, abrasioni, coprenti (bianchetto)



ecc... - in modo da permettere il confronto immediato tra dato erroneamente inserito e correzione stessa.

Solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul Registro Presenze potranno essere fatturate dall'Ente Erogatore all'Amministrazione, nella misura preventivata nel Progetto di Erogazione del Servizio. Il Buono di Servizio **non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.**

Variazioni di progetto di erogazione del servizio

Il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" presentato all'atto della richiesta del Buono. Le modifiche soggette a preventiva richiesta all'Amministrazione provinciale, da inviarsi alla Struttura Ad Personam, sono relative a:

- a) modifica del Soggetto Erogatore del Servizio; il cambiamento del Soggetto Erogatore è possibile solo in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire, in tutto o in parte, del servizio inizialmente previsto e previo svincolo da parte dell'Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita;
- b) modifica della tipologia di servizi richiesti qualora venga inserito altro minore o qualora le parti concordino per lo stesso minore un diverso servizio o una diversa articolazione dello stesso.

Le modifiche di cui sopra comportano la ripresentazione alla Struttura Ad Personam del "*Progetto di Erogazione del Servizio*", unitamente alla comunicazione di variazione, sottoscritti congiuntamente dal titolare del Buono di Servizio e dal Soggetto Erogatore.

In caso di mancata o tardiva trasmissione della documentazione di cui sopra, non saranno riconosciuti i costi dei servizi erogati in modalità diverse da quelle riportate nel "*Progetto di erogazione del Servizio*" presentato all'atto della richiesta del Buono.

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" depositato in allegato alla richiesta, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F.

Qualora la modifica del "*Progetto di Erogazione del Servizio*" comporti una riduzione di almeno il 30% del costo dei servizi, il Soggetto Erogatore ha la possibilità di richiedere un indennizzo al titolare del Buono pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

Richiesta d'Anticipo sui servizi erogati

Il Soggetto Erogatore può, a norma del punto 12C delle "*MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO*" ricevere anticipazioni pari al 50% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente almeno al 50% del servizio (in caso di buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo buono). Per ottenere tale anticipo l'Ente Erogatore dovrà presentare alla Struttura Multifunzionale di Servizi di Trento – Via Pranzelores, 69 - la seguente documentazione generata telematicamente e firmata dal Legale Rappresentante:

- prospetto dei costi richiesti per il servizio erogati;
- modello "**Richiesta d'Anticipo**";

In caso di "*Buoni di Servizio cumulativi*", che per loro natura risultano essere la somma di due o più Buoni, detta anticipazione può essere riferita al numero di ore di servizio ricomprese nel singolo Buono.



Chiusura e Richiesta Saldo delle attività

Per ogni servizio erogato attraverso lo strumento Buoni di Servizio e fatto salvo quanto già precedentemente indicato **è possibile richiedere il saldo dopo l'espletamento o conclusione** del servizio (decurtata dell'eventuale anticipo). Prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo, devono essere presentate alla Struttura Multifunzionale Territoriale da parte del Soggetto Erogatore:

- Prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato, generato telematicamente dal sistema telematico firmato dal Legale Rappresentante;
- Relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio" nonché gli originali delle eventuali comunicazioni di modifiche intercorse firmate dal Legale Rappresentante;
- copia della Polizza Assicurativa stipulata;
- Richiesta di Saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione, generata telematicamente e firmata dal Legale Rappresentante;
- Registro Presenze originale debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal titolare del Buono di Servizio (la mancata presentazione in originale del Registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione);
- Scheda Rendiconto, che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata, generata telematicamente e firmata dal Legale Rappresentante;
- Dichiarazione di conciliazione redatta dall'assegnatario del Buono di Servizio; da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione sono stati ottenuti nel rispetto delle norme previste dalle "MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO, e pertanto ascrivibili allo Strumento Buoni di Servizio, pena l'esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni;
- Conformità vaccinale per i servizi resi a minori con età 0-6 anni (che non abbiano frequentato il primo anno della scuola primaria). Per la rendicontazione dei servizi erogati a minori in età 0 – 6 anni - Fascia A) e Fascia B) e per servizi erogati a minori in età 6 – 14 anni Fascia C) che non abbiano già frequentato il primo anno della scuola primaria, **si dovrà depositare** il documento di conformità vaccinale rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria ovvero la richiesta di colloquio vaccinale inviata dai Soggetti richiedenti assegnatari di Buono di Servizio alla competente Azienda Sanitaria entro il 10 marzo 2018.

Solo in seguito alla ricezione del verbale di verifica rendicontativa trasmesso dalla Struttura Multifunzionale il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo.

Al fine di velocizzare le pratiche rendicontative il Soggetto Erogatore **potrà emettere nei confronti dell'Amministrazione provinciale al massimo una fattura o nota fiscalmente valida al mese per ogni codice CUP (Codice Unico di Progetto)** inserendo in detta fattura o nota fiscalmente valida anche più Buoni di Servizio e/o più verbali di verifica.

Monitoraggio e controllo del Servizio

L'Amministrazione provinciale si riserva di:

- effettuare monitoraggi qualitativi del servizio e la verifica dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi di conciliazione. Tale verifica annuale, anche svolta a campione nel limite minimo del 15%, interesserà tutti gli Enti inseriti nel catalogo.
- esercitare il controllo riguardante l'attuazione del servizio, lo stato di avanzamento dello stesso ed il rispetto da parte del Soggetto Erogatore degli obblighi derivanti dalla normativa



di riferimento, effettuando nel corso delle attività visite ispettive presso le sedi di erogazione del servizio, anche in occasione dello svolgimento dello stesso;

- attivare procedure di placement presso l'utenza al fine di testare l'efficacia, il risultato e la qualità del servizio erogato.

L'esito del monitoraggio qualitativo, della verifica periodica dei requisiti e delle visite ispettive, qualora si riscontrino delle difformità o delle irregolarità, potranno causare l'applicazione di penali, sospensioni dell'accreditamento o revoca del contratto come previsto paragrafo 21 delle "MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO".

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Michele Michelini

Allegati non trasmessi materialmente ma disponibili on line sul sito internet:
<http://www.fse.provincia.tn.it> – AREA PUBBLICI E EPRIVATI – Buoni di Servizio:

- fac-simile **Prospetto dei costi**;
- fac-simile **Registro delle Presenze**;
- fac-simile **Richiesta di Anticipo**;
- fac-simile **Richiesta di Saldo**;
- fac-simile **Relazione Servizio Erogato**;
- fac-simile **Scheda Rendiconto**;
- fac-simile **Dichiarazione Servizi di conciliazione**.

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Fondo Sociale Europeo (n. tel 0461-491205)